

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1512

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CARPENEDO** e **LADU**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 SETTEMBRE 1993

Modifica all'ordinamento professionale dei periti industriali

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento nasce dall'esigenza di rendere l'ordinamento professionale dei periti industriali il più possibile conforme alla normativa comunitaria e dalla opportunità di integrare l'attività dei professionisti dipendenti con quella dei liberi professionisti propriamente detti.

Il contenuto del disegno di legge è molto semplice: l'albo professionale viene suddiviso in due sezioni, la prima delle quali è riservata ai liberi professionisti e la seconda a coloro che svolgono attività di lavoro

dipendente. Viene regolato il trasferimento tra le due sezioni al mutare della condizione nella quale è svolta l'attività professionale; si dettano norme per gli organi elettivi del collegio dei periti per garantire la sua natura di collegio dei periti liberi professionisti, ed infine si rinvia ad un regolamento adottato dal Consiglio nazionale dei periti la risoluzione di altri problemi connessi con la tenuta dell'albo.

Si confida in una rapida approvazione del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'albo dei periti industriali, di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, si suddivide in due sezioni, la prima delle quali riservata ai liberi professionisti, la seconda ai periti che svolgano un'attività di lavoro dipendente. I lavoratori dipendenti iscritti alla seconda sezione dell'albo devono comunque essere in possesso dei requisiti di cui alla legge 2 febbraio 1990, n. 17;

2. I periti industriali iscritti alla seconda sezione dell'albo non possono svolgere la libera professione per conto di terzi, ma solo a favore dell'impresa o ente di appartenenza.

3. L'articolo 7 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, è abrogato.

Art. 2.

1. I periti industriali che chiedono l'iscrizione alla seconda sezione dell'albo devono allegare alla domanda, oltre agli altri documenti richiesti, una dichiarazione rilasciata dall'impresa o ente di appartenenza comprovante lo svolgimento dell'attività professionale subordinata.

2. I periti industriali, già iscritti alla seconda sezione dell'albo, sono trasferiti alla prima sezione dell'albo medesimo, qualora ne facciano domanda allegando una documentazione atta a comprovare la cessazione del precedente rapporto di lavoro subordinato.

3. I periti industriali già iscritti alla prima sezione dell'albo, che stipulano un contratto di lavoro subordinato, devono darne immediata comunicazione al collegio dei periti che dispone il loro trasferimento alla seconda sezione dell'albo. I periti che omettono la predetta comunicazione sono soggetti alla sanzione della cancellazione

dall'albo, di cui agli articoli 11 e seguenti del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275.

Art. 3.

1. I periti industriali iscritti alla seconda sezione dell'albo godono degli stessi diritti e sono soggetti agli stessi obblighi dei periti iscritti alla prima sezione del medesimo albo. Essi non possono tuttavia costituire più di un terzo, con arrotondamento per difetto, dei membri degli organi elettivi del collegio dei periti e del comitato preposto alla tenuta dell'albo.

Art. 4.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il consiglio nazionale dei periti industriali adotta, con propria direttiva, un regolamento relativo alla struttura dell'albo, al rilascio della tessera e del timbro professionali e alla revisione periodica dell'albo stesso.